



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 197 del 3 Marzo 2026

INCONTRO C.R. PUGLIA LND, C.R.A. PUGLIA E SOCIETÀ GIOVANILI PUGLIESI: PRESIDENTI E ALLENATORI SONO INVITATI A BARI LUNEDÌ 9 MARZO 2026

Si comunica che il **Consiglio Direttivo** del **Comitato Regionale**, nella riunione del 4 dicembre 2025, ha programmato una **riunione** riservata a tutte le **Società di Settore Giovanile** della **stagione sportiva 2025/2026** per **lunedì 9 marzo 2026**, con inizio alle **ore 16.30**. L'incontro avrà luogo presso l'**Hotel Barion (Sala Giglio)**, sito a Bari-Torre a Mare, S.S. 16, km 816, Direzione Brindisi (70126 – Bari).

All'appuntamento riservato a tutti i club giovanili iscritti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e Calcio a 5, maschili e femminili, parteciperanno il Presidente della LND Puglia **Vito Tisci**, i Componenti del Consiglio Direttivo, i Responsabili delle Delegazioni Regionali Calcio a 5 e Femminile, **Biagio Capriati** e **Pasquale Miccolis**, i Delegati Provinciali, il Presidente dell'AIAC Puglia **Saverio Abbinante** con il Presidente Provinciale di Bari **Domenico Ranieri**, il Rappresentante dell'AIC Puglia **Marco Piccinni**, il Coordinatore Federale Regionale **Antonio Quarto**, il Giudice Sportivo **Avv. Mario Pinto**, il Presidente della Corte Sportiva di Appello Territoriale e Tribunale Federale Territoriale **Avv. Ilaria Tornesello**, nonché il Presidente del C.R.A. Puglia **Paolo Prato**.

La riunione costituisce l'occasione per fare il punto sulla stagione sportiva 2025/2026, valutando eventuali idee e suggerimenti per il futuro del calcio giovanile pugliese. Il Presidente del **Comitato Regionale Arbitri**, Paolo Prato, focalizzerà l'attenzione su alcune **disposizioni tecniche e disciplinari**, fornendo la giusta chiave di lettura per l'interpretazione di eventuali episodi controversi sui quali riflettere. L'intervento del Designatore costituirà un **momento di confronto** tra le varie componenti del movimento calcistico, con l'**obiettivo di favorire un dialogo costruttivo** con gli addetti ai lavori e migliorare la gestione delle gare ufficiali già nel corso della corrente stagione sportiva.

A margine del Meeting, avrà luogo la cerimonia di premiazione delle Società vincenti i gironi dei Campionati Regionali e la relativa Coppa Disciplina della stagione sportiva 2024/2025.

CONSIDERATA LA PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INCONTRO, SI RACCOMANDA LA PRESENZA DI PRESIDENTI E ALLENATORI DELLE SOCIETÀ INTERESSATE.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N° 324 DEL 2 MARZO 2026

Oggetto: Benemerenze LND e Settore Giovanile e Scolastico.

Si comunicano i nominativi delle Società e dei Dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, insigniti delle Benemerenze assegnate nel corso della cerimonia svoltasi a Roma il 28 Febbraio 2026.

DIRIGENTI SOCIETÀ 40 ANNI Lega Nazionale Dilettanti				
10	Donato	Didonfrancesco	Allenatore Iscritto all'albo ASD CALIMERA	C.R. PUGLIA

DIRIGENTI SOCIETÀ 20 ANNI Lega Nazionale Dilettanti				
40	Francesco	Troccoli	Segretario U.G. MANDURIA SPORT	C.R. PUGLIA
41	Sandro	Corbascio	Direttore Sportivo SOCCER MASSAFRA 1963	C.R. PUGLIA
42	Pasquale	Giancaspro	Team Manager ASD CALCIOMANIA di Castellana Grotte	C.R. PUGLIA
43	Pasquale	Beatrice	Collaboratore Gestione Sportiva ASD NOICATTARO	C.R. PUGLIA

DIRIGENTI SOCIETÀ 20 ANNI Settore Giovanile e Scolastico				
29	Mario	Teseo	Responsabile Tutela dei Minori ASD FOOTBALLITE ADELFA	PUGLIA
30	Rocco	Fracchiolla	Direttore Generale ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO	PUGLIA
31	Emanuele	Losapio	Segretario ASD AUDACE TRINITAPOLI	PUGLIA

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

NUMERO VARIAZIONI GARE CAMPIONATI REGIONALI

SI INFORMANO LE SOCIETÀ INTERESSATE CHE PER LE COMUNICAZIONI A CARATTERE DI URGENZA INERENTI LE VARIAZIONI AL PROGRAMMA DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15 E UNDER 14 È DISPONIBILE, NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14:00, IL NUMERO 3514510955.

SPORTCLAIM – CHIARIMENTI PER I CERTIFICATI DI AVVENUTA GUARIGIONE RIGUARDANTI LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Con riferimento a quanto in oggetto, si informa che la F.I.G.C., al fine di meglio supportare i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una notizia inerente alcuni chiarimenti riguardanti i certificati di guarigione su Sportclaim che, come noto, è la piattaforma per la denuncia dei sinistri occorsi nell'ambito del sopracitato Settore.

Il link è il seguente: <https://www.figc.it/it/federazione/news/sportclaim-i-chiarimenti-per-i-certificati-di-avvenuta-guarigione-defuap2y>

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/03/2026	3 R	GIGI ORLANDINI	LEVERANO FOOTBALL	08/03/2026	18:30	10:00	CAMP.COM. A. GUARINI"E.A * MESAGNE

UNDER 16 ALLIEVI REG.LI FASE 2

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/03/2026	6 A	GIGI ORLANDINI	SQUINZANO CALCIO 1913	08/03/2026	18:30	10:00	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/03/2026	6 A	KICK OFF ACADEMY A R.L.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	08/03/2026	17:30	09:30	

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Salvatore Stella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 03/03/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DELI'8/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FISSAZIONE UDIENZA

GARA DELL'08/02/2026 A.S.D. FOOTBALL CLUB SANTERAMO – A.S.D. AVANTI ALTAMURA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **A.S.D. FOOTBALL, CLUB SANTERAMO**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 10/03/2026 per la decisione del ricorso.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

a) deferimento n. 20690/1262 pfi 24-25/PM/rm a carico della società U.S. Bitonto Calcio SSD ARL.

All'udienza del 2 marzo 2026 compariva il rappresentante della Procura Federale Interregionale che concludeva per la condanna a euro 1333,00 di ammenda e conferma della perdita di 5 punti da valere nel campionato di competenza, nella stagione sportiva 2025/26. Nessuno compariva per la società U.S. Bitonto Calcio SSD ARL.

FATTO

In fatto, la Procura Federale Interregionale ha promosso il presente procedimento disciplinare con atto di deferimento dell'11 febbraio 2026 (prot. 20690/1272pfi24-25/PM/rm), muovendo dalla contestazione del mancato adempimento, da parte della US Bitonto Calcio SSD ARL, di plurimi obblighi di pagamento in favore di propri tesserati, obblighi già accertati con lodi del Collegio Arbitrale LND-AIC e ritualmente portati a conoscenza della società tramite comunicazioni a mezzo PEC.

Secondo quanto esposto nel deferimento, all'epoca dei fatti la società era rappresentata dal sig. Antonello Orlino, indicato quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza.

A tale titolo, viene contestato che la società non abbia provveduto a corrispondere, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti arbitrali, le somme dovute ai calciatori interessati, comprensive, di volta in volta, degli accessori indicati nei lodi (interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite), pur a fronte della regolare trasmissione degli stessi.

In particolare, è richiamato il lodo del Collegio Arbitrale LND-AIC prot. n. 257-2024/25 dell'8 aprile 2025, relativo al calciatore Obodo Kenneth Ogochukwu, con cui sarebbe stato riconosciuto in suo favore l'importo complessivo di euro 6.000,00, oltre accessori; tale lodo risulta indicato come comunicato alla società via PEC il 15 aprile 2025, con menzione della relativa ricevuta di avvenuta consegna in pari data.

È poi richiamato il lodo prot. n. 279-2024/25 del 14 aprile 2025, relativo al calciatore Mario Coppola, per l'importo complessivo di euro 10.798,43, oltre accessori, lodo che la Procura riferisce essere stato comunicato via PEC il 17 giugno 2025; nel fascicolo viene inoltre menzionata una nota del 18 luglio 2025 con cui il calciatore avrebbe confermato il mancato pagamento delle somme liquidate.

Ancora, viene richiamato il lodo prot. n. 304-2024/25 del 23 aprile 2025, relativo al calciatore Luigi Gianfreda, per euro 5.250,00 oltre accessori, indicato come comunicato via PEC il 24 aprile 2025; il deferimento richiama altresì una segnalazione del 10 giugno 2025 dello stesso calciatore, con allegata copia del lodo.

Ulteriormente, è menzionato il lodo prot. n. 248-2024/25 del 27 aprile 2025, relativo al calciatore Davide Zugaro De Matteis, per euro 5.200,00 oltre accessori, comunicato via PEC il 29 aprile 2025.

Da ultimo, viene richiamato il lodo prot. n. 320-2024/25 del 7 maggio 2025, relativo al calciatore Gomes Ferreira Murilo, per euro 8.200,00 oltre accessori, indicato come comunicato via PEC l'8 maggio 2025.

Il deferimento dà inoltre conto che, nel corso dell'attività istruttoria, sono pervenute segnalazioni del Comitato Regionale Puglia in data 26 maggio 2025 e 25 giugno 2025, corredate della documentazione ritenuta rilevante; vengono altresì richiamati i fogli censimento della società per le stagioni sportive 2024–2025 e 2025–2026, con i relativi allegati e variazioni.

Esaurita la fase delle indagini, la Procura rappresenta che la società e il sig. Orlino avevano inizialmente definito le rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 CGS. Di tale definizione si dà atto nel Comunicato Ufficiale FIGC n. 179/AA del 23 ottobre 2025, che avrebbe previsto, per il sig. Orlino, l'inibizione di cinque mesi e, per la società, l'ammenda di euro 500,00 e la penalizzazione di cinque punti da scontare nel campionato della stagione sportiva 2025–2026, con precisazione che l'ammenda era stata determinata riducendo alla metà una sanzione base pari a euro 1.000,00.

Successivamente, tuttavia, con Comunicato Ufficiale FIGC n. 307/AA del 14 gennaio 2026, è stata dichiarata la risoluzione dell'accordo di definizione in ragione del mancato versamento, da parte della società, dell'ammenda entro il termine perentorio previsto dalla disciplina dell'art. 126 CGS.

Su tali presupposti, richiamato l'art. 125 CGS, la Procura Federale Interregionale ha quindi disposto il deferimento della US Bitonto Calcio SSD ARL innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, contestando alla società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, in relazione alla violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, CGS, anche in relazione all'art. 94-ter, comma 5, NOIF, per non avere corrisposto entro trenta giorni dalla notifica le somme accertate nei cinque lodi arbitrali sopra richiamati.

DIRITTO

L'art. 94-ter, comma 5, NOIF prevede che le società della LND sono tenute a corrispondere, in favore di calciatori, allenatori e preparatori atletici, le somme accertate con lodo del competente Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione; il decorso infruttuoso di tale termine integra l'inadempimento rilevante nell'ordinamento federale e comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31, comma 6, CGS. La medesima disposizione NOIF contempla, inoltre, una conseguenza ulteriore, di natura ordinamentale e abilitativa, correlata alla persistente morosità rispetto a decisioni pubblicate entro il 31 maggio, potendo la società inadempiente non essere ammessa al campionato della stagione successiva ove non provveda all'integrale adempimento entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione.

Sul versante del Codice di Giustizia Sportiva, l'art. 31, comma 6, delinea una fattispecie tipica: il mancato pagamento, nel termine previsto (tra gli altri, dall'art. 94-ter, comma 5, NOIF), delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale comporta, a carico della società responsabile, l'applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Il successivo comma 7 completa la disciplina sul versante soggettivo-personale, stabilendo che dirigenti, soci (di cui all'art. 2, comma 2, CGS) e collaboratori della gestione sportiva che partecipino agli illeciti di cui ai commi precedenti sono assoggettati alla sanzione dell'inibizione per una durata non inferiore a sei mesi.

In tale architettura, l'art. 4, comma 1, CGS opera quale norma di cornice, imponendo a tutti i soggetti dell'ordinamento federale l'osservanza dello Statuto, del CGS, delle NOIF e delle altre norme federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva. Ne discende che la contestazione dell'art. 4, comma 1, "in relazione a" una specifica violazione tipizzata (nel caso di specie, art. 94-ter NOIF e art. 31 CGS) risulta coerente con la funzione della clausola generale di osservanza, che si affianca al precetto speciale senza sovrapporsi ad esso.

Quanto, poi, al profilo soggettivo dell'imputazione, l'art. 6, comma 1, CGS stabilisce che la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Nella prassi disciplinare tale previsione si traduce nell'imputazione alla società, a titolo di responsabilità diretta, delle condotte del legale rappresentante munito di poteri rappresentativi, quando esse integrino l'illecito, restando in ogni caso imprescindibile l'accertamento del fatto tipico, ossia del decorso del termine e dell'omesso pagamento.

Sotto il profilo della struttura dell'illecito, la violazione di cui al combinato disposto art. 94-ter, comma 5, NOIF e art. 31, comma 6, CGS ha natura tipica e a formazione semplice: essa si perfeziona con l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, mentre l'eventuale adempimento tardivo non vale a elidere la responsabilità, potendo incidere, al più, sul trattamento sanzionatorio in sede di dosimetria. Parimenti, quanto all'art. 31, comma 7, CGS, la previsione dell'inibizione "non inferiore a sei mesi" viene in rilievo quale soglia edittale minima vincolata, una volta accertata la partecipazione del dirigente all'illecito, partecipazione che, nei casi di omesso pagamento, risulta normalmente correlata alla posizione apicale e ai poteri di gestione e rappresentanza.

Nel caso di specie, il quadro probatorio posto a fondamento del deferimento risulta chiaro e univoco, essendo documentati i lodi arbitrali, le rispettive comunicazioni a mezzo PEC e l'inutile decorso dei termini per l'adempimento, senza che sia stata fornita prova di pagamenti tempestivi.

Deve, inoltre, evidenziarsi che l'inadempimento accertato non si esaurisce nella mera omissione del pagamento delle somme liquidate dai lodi arbitrali, ma si colloca all'esito di una successiva e autonoma assunzione di impegno nell'ambito della definizione del procedimento ai sensi dell'art. 126 CGS. Risulta infatti che, dopo la comunicazione di conclusione delle indagini, i deferiti hanno inteso avvalersi del procedimento definitorio, accettando le conseguenze sanzionatorie previste e assumendo l'obbligo di adempiere a quanto concordato; obbligo rimasto ineseguito, come attestato dal provvedimento di risoluzione dell'accordo per mancato versamento dell'ammenda entro il termine perentorio previsto.

Tale circostanza conferisce alla condotta un disvalore ulteriore, poiché la società, pur avendo scelto di definire la propria posizione, non ha poi onorato l'impegno assunto nei confronti dell'ordinamento federale, frustrando la finalità premiale dell'istituto e rendendo evidente la persistente refrattarietà all'adempimento di obblighi già cristallizzati in titoli endofederali.

È, pertanto, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte, in quanto coerenti con il quadro normativo e sanzionatorio delineato dagli artt. 4 e 31, commi 6 e 7, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 5, NOIF e all'art. 6, comma 1, CGS. Tale sequenza fattuale rende l'inadempimento non occasionale né meramente colposo, ma espressivo di un comportamento complessivamente refrattario agli obblighi derivanti sia dai titoli arbitrali sia dall'accordo definitorio liberamente sottoscritto.

Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

di comminare alla società U.S. Bitonto Calcio SSD ARL l'ammenda di € 1.333,00 e la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 3 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 03/03/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci